

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 22 SC-fa
1° aprile 2021

AMBIENTE**Produttore di rifiuti****Casi di esclusione della
responsabilità per
corretto smaltimento****SINTESI**

A norma del nuovo comma 5 dell'art 188 TUA, il produttore di rifiuti, in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (allegato B alla Parte IV del TUA), è escluso da responsabilità a condizione che riceva un'attestazione di avvenuto smaltimento.

L'art. 188, comma 5, come modificato dal D. Lgs. 116/2020, recita:

“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del presente Decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti”.

In relazione alla norma, si evidenziano i seguenti punti:

a) Nel caso in cui il produttore conferisca i rifiuti ad impianti che li ricevono per operazioni di smaltimento e precisamente in

D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12

D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12

D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

il produttore è escluso dalla responsabilità per il corretto smaltimento a condizione di ricevere:

- la quarta copia del FIR
- l'attestato di avvenuto smaltimento.

b) L'attestato di avvenuto smaltimento sostituisce quello che, nella originaria formulazione della norma, era chiamato "certificato" di avvenuto smaltimento (mai divenuto effettivo, non essendo mai stato emanato il relativo decreto ministeriale, e non più presente al momento della modifica introduttiva del SISTRI ad opera del D.Lgs. 205/2010). Si precisa che la norma richiede l'attestato, in aggiunta al FIR, solo in caso di conferimento dei rifiuti per operazioni di smaltimento e non di recupero.

c) Predetta attestazione deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000, il cui art. 76 prevede, per "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso ..." l'applicazione della sanzione di cui all'art. 483, codice penale.

d) Nella norma non vengono indicati né il limite temporale entro cui il documento in questione debba essere rilasciato né l'impianto che lo deve rilasciare (se quello che riceve i rifiuti dal produttore o quello finale).

Si ritiene che, in analogia a quanto stabilito dalla precedente versione dell'art. 188 ("rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12"), alla consegna dell'attestato sia tenuto l'impianto che effettua il definitivo smaltimento.

E, onde evitare lacune nella catena delle responsabilità, gli impianti intermedi dovrebbero garantire al produttore che:

- dopo il passaggio in Deposito preliminare (ad esempio), sarà effettuato il definitivo smaltimento;
- per loro tramite (ad esempio, attraverso un impegno scritto) il titolare dell'impianto finale provvederà al rilascio dell'attestato.

Infine, si segnala che, sempre a norma del comma 5 in commento, la disposizione inerente il rilascio dell'attestazione di avvenuto

smaltimento è transitoria, essendo essa applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, art. 188-bis TUA (attuativo del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)“ in cui saranno definite, altresì, le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti”.